

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1597

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, MACERATINI, XIUMÈ, GRIPPALDI, COSTA, SIGNORELLI, CUSIMANO, GERMANÀ, CURTO, RAMPONI, VEVANTE SCIOLETTI, MOLINARI, BEVILACQUA, CASILLO, PEPE, LISI, MAIORCA, MONTELEONE, RECCIA, MISSERVILLE, MAGLIOZZI, D'IPPOLITO VITALE, MAGLIOCCHETTI, THALER AUSSERHOFER, MARINELLI, MULAS, BATTAGLIA, DE CORATO, PACE, BUCCIERO, PORCARI, POZZO, MARTELLI e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1995

Disciplina delle attività di ingegneria

ONOREVOLI SENATORI. - Uno degli aspetti più rilevanti del nostro tempo è certamente l'evoluzione tecnologica, fenomeno prodotto dalla ricerca che, ad ogni livello, sta provocando delle vere e proprie rivoluzioni, soprattutto nel campo dell'ingegneria e nei settori ad essa complementari, sia in Italia che nel mondo.

Una delle conseguenze immediate di questo processo evolutivo è il riflesso che si è prodotto nell'attività di ricerca, di programmazione e di applicazione specialmente nei rami dell'edilizia e dell'impiantistica.

Naturalmente i mercati mondiali dell'economia e del lavoro, adeguandosi alle concezioni moderne della tecnica, hanno portato a mutamenti della stessa attività di ingegneria. Cosicché, prevalentemente all'estero, operano da tempo organizzazioni, anche in forma societaria, di persone abilitate alla professione, che collaborano in modo unitario alla realizzazione di grandi complessi industriali, ricettivi o di altra natura, mettendo in campo, nel gruppo, la propria predisposizione specialistica, frutto di applicazioni che sfuggono, per vari motivi, al singolo professionista.

Tali organizzazioni, sorte particolarmente negli USA, ma per restare in Europa anche in Francia, Germania ed Inghilterra, preferite dagli operatori, o perchè vincitrici di concorsi pubblici o privati, riescono ad attribuirsi in via quasi esclusiva la progettazione dei grandi complessi che spesso finiscono per dare una nuova e più confacente immagine sia al Paese, o al gruppo multinazionale che ha richiesto l'opera, che ai suoi progettisti.

È evidente che se si resta in posizione di stallo si penalizza il professionista italiano, che attenendosi alle disposizioni legislative vigenti agisce, anche per abitudine, singolarmente.

Le norme del nostro ordinamento disconoscono, infatti, nella professione di ingegnere, qualsiasi altra attività se non quella messa in atto dal singolo individuo.

È chiaro, pertanto, che anche in Italia, con la crescente industrializzazione ed il sensibile progresso del Paese, si impone una revisione delle norme stesse per essere adeguate alla trasformazione tecnologica che investe in modo precipuo l'ingegneria, sia dal punto dell'ideazione e della progettazione che da quello della direzione e della realizzazione di opere grandiose o imponenti, materialmente e tecnicamente avanzate e talvolta sofisticate, le quali non possono che scaturire dalla collaborazione di più persone, ognuna specializzata nel ramo in cui si ritiene maggiormente portata.

Attualmente, come è noto, nel nostro ordinamento non trovano cittadinanza le società di ingegneria o i grandi studi tecnici nei quali, in forma di compartecipazione - ai risultati e agli utili - esplicano la propria attività gli abilitati alla professione in questione, per l'espresso, inderogabile divieto della legge n. 1815 del 1939.

Neppure la giurisprudenza più recente ha potuto proporre soluzioni meno drastiche alla portata pratica e giuridica di tale divieto, venendo così a mancare qualsiasi orientamento sul verificarsi di possibili eccezioni.

In verità la Corte di cassazione in alcune sue pronunce ha risolto parzialmente il problema perchè, secondo il proprio indirizzo, si possono ritenere legittime soltanto le società di progettazione aventi personalità giuridica e cioè le società per azioni, in possesso di personalità giuridica e civile ed aventi per oggetto sociale un'attività di progettazione industriale.

Sarebbero, invece, interdette le società di qualsiasi altro tipo che difettino dei requisiti indicati, restando impregiudicata nel

caso precedente la responsabilità dei professionisti che ne facciano parte.

Sono queste le ragioni che inducono alla presentazione di una proposta di legge che disciplini qualsiasi forma di compartecipazione e collaborazione nelle prestazioni di ingegneria. Una legge che si riveli vantaggiosa, oltre che per il professionista, anche per il committente di un'opera, oggi sottoposto a saldare tante parcelle per quanti siano stati gli ingegneri chiamati singolarmente a fornire il proprio intervento. Non è, infatti, raro il caso che l'ingegnere progettista sia diverso dal collega incaricato dell'esecuzione dei calcoli o della direzione dei lavori o ancora della soluzione impiantistica. Lo stesso committente trattando, invece, con una società avrà un solo *partner* ed una sola parcella da liquidare che, concordata anticipatamente, sarà sicuramente inferiore a quelle da pagare singolarmente agli aventi diritto.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra attenzione tende anche ad eliminare le violazioni già intervenute, o latenti e future, commesse più o meno larvamente, disciplinando *ex novo* in un unico testo tutte le norme riguardanti l'esercizio dell'attività di ingegneria, conciliandole con quelle deontologiche e disciplinari e rispettando ed ampliando le funzioni degli ordini professionali.

Al suddetto fine, nell'articolo 1 del disegno di legge si riafferma l'obbligo per i professionisti di adempiere ai doveri previsti dall'articolo 2229 del codice civile e per le società, siano esse di persone o di capitali, di dare comunicazioni della loro costituzione agli ordini professionali (articolo 10), norma quest'ultima diretta al controllo del comportamento, osservato dal gruppo societario e dai singoli protagonisti nell'ambito collegiale al fine di reprimere abusi e violazioni, anche sotto il profilo etico e deontologico.

C'è da aggiungere che l'articolo 1 definisce l'attività di ingegneria uniformandosi alle norme precedenti, mentre all'articolo 2 si descrive l'oggetto della legge e si menzionano i soggetti abilitati a svolgere l'attività di ingegnere.

Gli articoli 4 e 5 pongono in chiaro le cause di incompatibilità, nonchè il quadro delle responsabilità.

Le norme rivolte essenzialmente ai singoli professionisti rivendicano il principio della loro indipendenza nello specifico lavoro che ad essi compete dalle strutture e dagli organi societari comunque costituiti per modo che l'ingegnere non cessi di essere l'asse portante di tutto l'ingranaggio.

Le disposizioni del capo II contengono i principi riguardanti l'oggetto della legge ed i soggetti singoli o plurimi abilitati allo svolgimento dell'attività di ingegneria, prevedendo per i secondi due forme: le società di persone e le società di capitali (rispettivamente articoli 11 e 14).

La realtà del fabbisogno attuale nel settore richiede prestazioni intellettuali di alto livello, con la conseguenza di dover sopprimere alle crescenti esigenze della collettività con interventi articolati e diversificati, ma richiedenti una interconnessione ed una capacità organizzativa, non priva di una rigorosa definizione dei compiti da parte di ciascun membro societario.

È, quindi, indispensabile adeguare le norme del nostro Paese a quelle delle altre nazioni per non provocare sconfitte sui mercati mondiali nell'acquisizione di grandi lavori.

Circa le forme da conferire ai modelli italiani nel lavoro collettivo, gli articoli 11 e 14 del progetto di riforma delimitano i confini di appartenenza alla società di persone da quelli della società di capitali, assegnando interamente alla prima l'appartenenza di ingegneri iscritti all'albo ed abilitati a svolgere la professione in forma autonoma; alla seconda possono appartenere gli stessi professionisti i quali, tuttavia, devono rappresentare una percentuale minima del capitale per far sì che, nell'un caso e nell'altro, le attività degli ingegneri rimangano prevalenti negli scopi che le società si prefiggono.

I professionisti continueranno ad essere i firmatari dei progetti ed i responsabili dell'opera, coloro che dovranno rispondere, anche sotto il profilo penale, dei risultati positivi o negativi della stessa.

A tale riguardo appare decisiva la disposizione del capo III che obbliga la società di capitali ad indicare nell'atto costitutivo, oltre alla composizione degli organi sociali, anche l'organigramma di coloro che rivestiranno funzioni professionali e tecniche. È prevista altresì la figura del direttore tecnico che sarà membro di diritto in seno agli organi deliberativi della società a garanzia delle decisioni dirette all'impegno degli ingegneri nei progetti.

Altre importanti norme del disegno di legge riguardano il divieto più assoluto per le società dei tipi suindicati di svolgere attività nella materiale realizzazione dell'opera, con lo scopo di delimitare l'attività degli ingegneri, nell'ambito dei gruppi stessi, alle prestazioni propriamente dell'ingegneria.

Per quanto attiene alle norme penali, fiscali e previdenziali si fa rinvio a quelle vigenti nello Stato.

L'articolato che si allega non ha la pretesa di rivoluzionare l'assetto delle prestazioni di ingegneria, ma si propone una riorganizzazione del sistema che possa influire positivamente, con una buona organizzazione, sui risultati e sui mercati italiani ed esteri per l'ingegno e l'impegno che contraddistingue il nostro lavoro intellettuale e materiale nel mondo.

Con l'eventuale approvazione della legge proposta verrà a soddisfarsi anche una precisa richiesta degli organi professionali del settore che nutrono fondati timori per il diffondersi di una incontrollata pratica, derivante da una male interpretata volontà di liberalizzare l'attività tecnica ed ingegneristica.

La necessità di una riforma del settore è sentita anche da numerosi appartenenti alla Camera dei deputati che hanno già concordato sulla stesura di un articolato sostanzialmente analogo a questo che ora viene presentato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Prestazioni di ingegneria)

1. Le prestazioni di ingegneria sono quelle previste dal regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; tali prestazioni possono essere svolte esclusivamente dagli ingegneri iscritti negli appositi albi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Art. 2.

(Professione di ingegnere)

1. La professione di ingegnere può essere svolta dagli aventi titolo in uno dei seguenti modi:

- a) in forma singola o associata;
- b) in qualità di socio, con altri ingegneri od altri professionisti iscritti in appositi albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, di una società professionale per l'ingegneria di cui al capo II della presente legge;
- c) in qualità di socio, con altri ingegneri od altri professionisti iscritti in appositi albi od elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile, di una società di ingegneria di cui al capo III della presente legge.

2. La professione di ingegnere può essere svolta in forma subordinata alle dipendenze di un ente pubblico o privato, azienda pubblica o privata, società professionale per

l'ingegneria, società di ingegneria, mediante contratto a tempo indeterminato o determinato, o a tempo parziale, o in regime convenzionato, ed è soggetta alle leggi e regolamenti vigenti.

3. Tutte le cause di incompatibilità previste per l'esercizio della professione in forma autonoma si estendono alle forme societarie di cui al comma 1.

Art. 3.

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono fornire i loro servizi anche allo Stato e alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Disciplina professionale)

1. Gli ingegneri e gli altri soggetti iscritti in albi professionali diversi, quale che sia la forma prescelta per l'esercizio della professione, sottostanno alla disciplina degli ordini e collegi professionali di rispettiva appartenenza ed alle norme di etica professionale stabilite dalla commissione di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Per i professionisti che svolgono la loro attività nell'ambito di strutture societarie, in qualità di soci, la violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare e, come tale, è valutata dall'ordine e dal collegio professionale di appartenenza del socio inadempiente.

Art. 5.

(Responsabilità)

1. I professionisti incaricati di svolgere le prestazioni di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di esercizio della professione, sono tenuti a firmare e ad assumere la responsabilità solo degli atti personalmente svolti o coordinati.

2. Ogni attività professionale, comunque esercitata, deve essere coperta da una polizza assicurativa.

Art. 6.

(Compensi)

1. I compensi relativi alle prestazioni professionali di cui all'articolo 1, indipendentemente dalle modalità di esercizio della professione, sono determinati dalla tariffa professionale approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Le tariffe non possono essere inferiori al minimo stabilito dalla suddetta legge.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla determinazione del compenso ai sensi della tariffa di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, provvede il Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui all'articolo 22 della presente legge.

3. Su richiesta di una delle parti ed a carico della stessa, le parcelle sono sottoposte al parere dell'ordine professionale della provincia dove è iscritto il professionista autonomo o dove ha la sede legale la società professionale o la società di ingegneria.

Art. 7.

(Norme fiscali e previdenziali)

1. Nel rispetto delle leggi dello Stato, la disciplina degli aspetti fiscali e previdenziali connessi alle prestazioni di ingegneria, svolte nelle forme di cui all'articolo 2, è demandata al regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 22.

Art. 8.

(Attività di intermediazione)

1. È fatto divieto a tutti i soggetti di cui all'articolo 2 di esercitare attività di intermediazione, nelle prestazioni d'opera intellettuale, fra la committenza ed i soggetti

abilitati al compimento di prestazioni professionali.

Art. 9.

(Professionisti autonomi)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono servirsi della collaborazione di professionisti autonomi, società professionali e società di ingegneria purchè rispondenti alle caratteristiche richieste dalla presente legge.

2. Gli incarichi affidati ai sensi del comma 1 consistono in prestazioni specialistiche e, comunque, non possono superare per importanza tecnica ed economica le attività svolte dall'obbligato principale.

Art. 10.

(Obbligo di comunicazione)

1. Le società professionali e le società di ingegneria di cui all'articolo 2 danno comunicazione della loro costituzione al consiglio dell'ordine del luogo ove ha sede legale la società. Il consiglio provvede ad iscrivere tali società negli appositi registri o elenchi differenziati, come stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

CAPO II

SOCIETÀ PROFESSIONALI
PER L'INGEGNERIA

Art. 11.

(Società di persone)

1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero prestazioni multidisciplinari in cui siano prevalenti tecnicamente ed economicamente le attività di ingegneria, possono essere costituite società profes-

sionali per l'ingegneria come società di persone, nelle forme e nei modi disciplinati ai capi II, III, e IV del titolo V del libro V del codice civile, in quanto compatibili.

2. Le società professionali possono essere costituite solo tra ingegneri ed altri professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi ed abilitati all'esercizio dell'attività professionale. I soci della società professionale sono vincolati a prestare la loro opera esclusivamente a favore della società di cui fanno parte, salvo diversi patti sociali, e comunque per attività in forma autonoma non concorrenziali con quella della società medesima.

3. Alle società professionali per l'ingegneria è fatto divieto di svolgere attività commerciale, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione.

4. Non possono essere soci di società professionali i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 12.

(Costituzione della società)

1. La costituzione della società professionale deve avvenire nei modi stabiliti dal codice civile, osservandosi le modalità di pubblicità previste all'articolo 2296 del medesimo codice.

2. Nell'atto costitutivo, a pena di nullità, devono essere specificatamente indicati:

a) la ragione sociale seguita dalla dicitura «società professionale per l'ingegneria»;

b) la sede legale della società ed eventuali sedi secondarie;

c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'ordine o collegio di appartenenza di ogni socio;

d) il numero dei soci amministratori e la loro durata in carica.

3. Salvo diversa pattuizione, la partecipazione di ogni socio agli utili ed alle perdite della società si ritiene paritetica.

4. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni devono essere tra-

smessi all'ordine o collegio professionale di appartenenza di ciascun socio.

5. La società può iniziare l'attività solo in seguito all'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 10.

Art. 13.

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale può essere conferito sia alla società professionale, sia ad uno qualsiasi dei soci, che lo assume per conto della società, dando notizia al committente della sua qualità di socio.

CAPO III

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Art. 14.

(Società di capitali)

1. Al fine di esercitare le prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1 della presente legge, ovvero prestazioni multidisciplinari in cui siano prevalenti tecnicamente ed economicamente le attività di ingegneria, possono essere costituite società di capitali in una delle forme disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile.

2. Coloro che in qualità di soci o dipendenti fanno parte di una struttura societaria tra quelle indicate nel comma 1, sono vincolati a prestare la loro opera esclusivamente a favore della società di cui fanno parte, salvo diversi patti sociali, e comunque per attività in forma autonoma non concorrenziali con quella della società medesima.

3. Alle società di ingegneria è fatto divieto di svolgere attività commerciale, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione, sia che venga esercitata in proprio che da altre società controllate, controllanti o comunque collegate.

4. Non possono essere soci delle società di cui al presente capo i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 15.

(Costituzione della società)

1. L'atto costitutivo della società di ingegneria deve specificatamente indicare a pena di nullità:

a) la ragione sociale seguita dalla dicitura «società di ingegneria»;

b) la percentuale di capitale da versare e la corrispondente quota azionaria che dovrà essere detenuta per tutta la durata della società da ingegneri ed altri professionisti iscritti ai rispettivi albi ed elenchi professionali. Tale quota non può essere inferiore al 70 per cento del capitale per l'insieme dei soci professionisti ed al 51 per cento per i soli soci ingegneri e architetti professionisti;

c) la composizione degli organi sociali e l'individuazione della rappresentanza legale e del direttore tecnico;

d) l'organigramma della società per le funzioni professionali tecniche e la precisazione delle specifiche competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei componenti il ruolo professionale, come stabilito dal regolamento di attuazione;

e) l'oggetto dell'attività sociale, in riferimento alle prestazioni di ingegneria di cui all'articolo 1.

2. I soci professionisti debbono detenere il controllo della direzione gestionale della società e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, quando quest'ultimo è previsto.

3. Il direttore tecnico deve essere un ingegnere iscritto nell'albo professionale, e fa parte di diritto del consiglio di amministrazione quando quest'ultimo è previsto.

4. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere depositati o registrati secondo quanto previsto dal codice civile per la forma societaria prescelta.

5. Entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione al consiglio dell'ordine, come

previsto dall'articolo 10, gli amministratori provvedono a depositare copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale presso la stessa autorità. La società può iniziare la propria attività solo in seguito a tali adempimenti, e comunque dopo l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 17.

Art. 16.

(Incarico della società)

1. L'incarico professionale è conferito alla società. Ove per l'esplicazione dell'attività sia richiesta una procura, questa è parimenti conferita alla società.

Art. 17.

(Registro delle società)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il registro nazionale delle società di ingegneria di cui all'articolo 14.

2. Per la tenuta del registro nazionale il Ministro di grazia e giustizia nomina un'apposita commissione, le cui competenze e la cui composizione sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 22.

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI PENALI

Art. 18.

(Vigilanza degli ordini)

1. Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle società professionali per l'ingegneria e sulle società di ingegneria per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. In particolare, e salvo quanto ulteriormente previsto dal regolamento di at-

tuazione di cui all'articolo 22, compete agli ordini professionali:

a) vigilare affinché non si verifichino ingerenze nell'attività professionale da parte di soggetti privi di abilitazione professionale e di iscrizione nell'albo;

b) controllare il corretto esercizio della professione di ingegnere nel rispetto, oltre che delle leggi che disciplinano la professione e delle norme etiche, anche della autonomia professionale nell'ambito delle responsabilità individuali;

c) sottoporre a giudizio disciplinare i professionisti che, operando nelle società a qualsiasi titolo, violino le norme di etica professionale.

Art. 19.

1. Gli amministratori e i dirigenti di enti pubblici o imprese non possono, nell'esercizio delle loro funzioni, porre in essere azioni intese a limitare, con pregiudizio dell'interesse pubblico tutelato dalla direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, l'autonomo esplicarsi delle attività professionali affidate ai dipendenti iscritti negli albi previsti dall'articolo 2229 del codice civile.

2. In caso di violazione della disposizione recata dal comma 1, chiunque ne abbia interesse può adire il pretore del lavoro.

Art. 20.

(Esercizio abusivo)

1. L'esercizio abusivo della professione, nel caso venga commesso nell'ambito di una società, è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto il legale rappresentante della società nel cui ambito è stato commesso il reato di esercizio abusivo della professione.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. È vietata la costituzione di società professionali per l'ingegneria e di società di ingegneria non conformi a quanto sancito dalla presente legge.

2. Le società già costituite in modo difforme dalle disposizioni della presente legge, se non adeguate nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22, devono essere sciolte.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni e con l'arresto fino a tre mesi.

4. Se alla costituzione abusiva della società si accompagna anche l'esercizio abusivo della professione, i contravventori incorrono anche nelle pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

5. Nell'ipotesi che la società di ingegneria eserciti opera di intermediazione o contravenga alle norme di incompatibilità, il legale rappresentante è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

Art. 22.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, il regolamento di attuazione della presente legge. Tale regolamento disciplina la pariteticità di comportamento nell'esercizio professionale dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 nei confronti della Cassa nazionale per la previdenza e l'assistenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.

2. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.